

# **COMUNE DI COLLEBEATO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 23 del 01.08.2016**

## Indice generale

Articolo 1 -	Disciplina e definizione del servizio .....	3
Articolo 2 -	Fonti normative .....	3
Articolo 3 -	Criteri generali per lo svolgimento del servizio di NCC.....	3
Articolo 4 -	numero di autorizzazioni.....	4
Articolo 5 -	modalità per lo svolgimento del servizio .....	4
Articolo 6 -	ambito territoriale per lo svolgimento del servizio.....	4
Articolo 7 -	modalità per il rilascio delle autorizzazioni.....	4
Articolo 8 -	contenuti del bando .....	4
Articolo 9 -	commissione consultiva comunale .....	5
Articolo 10 -	commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.....	5
Articolo 11 -	attività della commissione di concorso .....	5
Articolo 12 -	presentazione delle domande .....	5
Articolo 13 -	materie d'esame .....	6
Articolo 14 -	titoli di preferenza .....	6
Articolo 15 -	assegnazione e rilascio dell'autorizzazione .....	6
Articolo 16 -	inizio del servizio.....	7
Articolo 17 -	trasferibilità dell'autorizzazione.....	7
Articolo 18 -	comportamento del conducente in servizio .....	7
Articolo 19 -	idoneità dei mezzi e vigilanza .....	8
Articolo 20 -	tariffe .....	8
Articolo 21 -	trasporto bagagli ed animali .....	9
Articolo 22 -	forza pubblica .....	9
Articolo 23 -	diffida .....	9
Articolo 24 -	sanzioni .....	9
Articolo 25 -	sospensione dell'autorizzazione .....	9
Articolo 26 -	revoca dell'autorizzazione .....	10
Articolo 27 -	decadenza dell'autorizzazione .....	10
Articolo 28 -	abrogazione norme precedenti.....	10
Articolo 29 -	entrata in vigore.....	10

## **Articolo 1 - Disciplina e definizione del servizio**

- 1) Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea riguardanti il servizio di autonoleggio con conducente con l'impiego di autovetture, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i. e di seguito denominato servizio di N.C.C..
- 2) Si definisce servizio di noleggio di autovettura con conducente (d'ora in poi abbreviato come NCC) quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autovetture. Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea. Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
- 3) Per autovetture si intende: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente, ai sensi dell'art. 54 co. 1 lett. a) del d.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

## **Articolo 2 - Fonti normative**

- 1) Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento che disciplina esplicitamente il noleggio di autovettura con conducente, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:
  - D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 articoli 85-86 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice) e D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
  - Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  - Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 art.8, lettera g);
  - D.M. 15.12.1992, n. 572 (regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o autonoleggio con conducente);
  - Legge 11.08.2003 n.218;
  - Legge Regionale n. 11 del 14 Luglio 2009;
  - Legge Regionale n. 6 del 4 Aprile 2012;
  - Regolamento Regionale n. 6 del 22 Dicembre 2014 per la “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”;
  - ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

## **Articolo 3 - Criteri generali per lo svolgimento del servizio di NCC**

- 1) Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
  - a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
  - b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
  - c) l'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo;
  - d) gli autoveicoli devono essere omologati per massimo nove passeggeri compreso il conducente.
  - e) gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “NOLEGGIO” e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura “NCC”, inamovibile, con il nome del Comune ed il numero progressivo.

#### **Articolo 4 - numero di autorizzazioni**

ai sensi dell'art.5 della legge 21/92 e smi, è previsto un contingente per il numero delle autovetture da adibire al servizio di N.C.C. Tale contingente può subire diminuzioni o aumenti da parte della Giunta Regionale in attuazione dell'art.51 della legge regionale n. 11/09.

#### **Articolo 5 - modalità per lo svolgimento del servizio**

- 1) L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art.8 della legge 15.1.1992, n. 21. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 21/92 e smi e dall'articolo 25 della L.R. n. 6/2012 e smi. con iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti nella sezione relativa al servizio oggetto del presente regolamento;
- 2) E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel primo comma dell'articolo 7 della legge 21/92 e smi;
- 3) L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo;
- 4) Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi. E' consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C..
- 5) L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
- 6) Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo provinciale dei conducenti;
- 7) Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

#### **Articolo 6 - ambito territoriale per lo svolgimento del servizio**

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale, nazionale e negli stati della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentono. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

#### **Articolo 7 - modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

- 1) Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
- 2) Il concorso è indetto dal Dirigente del servizio dal momento che si siano rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o a seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sull'Albo pretorio online Comunale.
- 3) Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalla competente autorità di uno dei Paesi della CEE.

#### **Articolo 8 - contenuti del bando**

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione per le valutazioni delle domande presentate.

#### **Articolo 9 - commissione consultiva comunale**

- 1) Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione, all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente regolamento, l'Ente può istituire una commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, come prevista dall'art.4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

La commissione è composta da:

- a) Dirigente del servizio in qualità di presidente;
- b) Comandante o altro membro del Settore Polizia Municipale;
- c) n. 1 rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d) n. 1 rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

In caso di mancata designazione di uno o più rappresentanti, il Sindaco invita le organizzazioni interessate a provvedervi entro trenta giorni, scaduto tale termine, provvede autonomamente. La commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni.

La commissione consultiva comunale svolge le seguenti funzioni:

- a) formula proposte ed esprime pareri su eventuali modifiche del presente regolamento;
- b) svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporti di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- c) esprime pareri in materia e su istanza degli organi comunali.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al Presidente della stessa. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, convocati per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione. La commissione si esprime a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

#### **Articolo 10 - commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

Il Dirigente del servizio nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.. La commissione di concorso è composta dal dirigente del servizio, che la presiede e da due commissari.

#### **Articolo 11 - attività della commissione di concorso**

- 1) La commissione di concorso, valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco dei candidati ammessi, procedendo di seguito alla valutazione dei punteggi e alla compilazione della graduatoria finale per l'assegnazione delle licenze. Le modalità per l'espletamento del concorso viene indicato dal bando stesso.
- 2) Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone ed alla frequenza ed alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovante dal certificato di iscrizione del casellario giudiziale o da attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate.

#### **Articolo 12 - presentazione delle domande**

- 1) Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C., dovranno essere presentate all'Ufficio indicato nel bando entro i termini stabiliti dal bando stesso. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:

- generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- indirizzo e posta elettronica a cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
- cittadinanza;
- titolo di studio posseduto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti :

- a) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della legge n. 21/92 e dall'articolo 25 della L.R. n. 6/2012;
  - b) certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
- 2) La domanda può essere corredata da ulteriore documentazione attestante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal bando;
- 3) Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge.

### **Articolo 13 - materie d'esame**

- 1) Le materie di esame per l'assegnazione dell'autorizzazione sono determinate dal bando di concorso e riguardano:
  - a) conoscenza del regolamento comunale per il servizio;
  - b) conoscenza degli elementi di toponomastica locale dei principali luoghi del comune e del capoluogo di provincia;
  - c) elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione;
  - d) le norme vigenti in materia di circolazione stradale;
- 2) Possono aggiungersi, facoltativamente, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tale fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame le lingue della Comunità Economica Europea per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

### **Articolo 14 - titoli di preferenza**

I titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di NCC, valutabili secondo i criteri di massima riportati nel bando di concorso sono:

- a) avere la residenza nel Comune di assegnazione dell'autorizzazione;
- b) avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- c) avere già la disponibilità di un'autorimessa nel Comune di assegnazione dell'autorizzazione;
- d) avere già la disponibilità dell'automezzo da adibire a NCC;
- e) l'aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un'impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi;

A parità di punteggio l'autorizzazione viene assegnata a chi ha la maggior anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

### **Articolo 15 - assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

- 1) Il servizio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione. La graduatoria di merito ha una validità di anni 2;
- 2) Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;

- b) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la C.C.I.A.A., o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della legge 8.8.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
  - c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
  - d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
  - e) non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni.
- 3) Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
  - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;
  - d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
- 4) Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge.

#### **Articolo 16 - inizio del servizio**

- 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla data di accettazione della eredità.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri sei mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

#### **Articolo 17 - trasferibilità dell'autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
- 2) Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al servizio comunale competente, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa ed effettua la voltura dell'autorizzazione.
- 3) Il trasferimento dell'autorizzazione pervenuta "mortis causa", ai sensi del secondo comma dell'art.9 della legge 21/92, è autorizzato alla persona designata dagli eredi entro il termine di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
- 4) In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
- 5) Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

#### **Articolo 18 - comportamento del conducente in servizio**

- 1) Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
  - a) prestare il servizio;
  - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;

- e) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
  - f) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
- 2) E' fatto divieto di:
- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
  - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
  - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle normative vigenti, nonché da disposizioni fissate dall'Amministrazione comunale.
- 3) Restano a carico del titolare dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
- 4) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
- 5) I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente devono essere contraddistinti da un contrassegno recante la dicitura "NCC", lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed il numero progressivo. Il contrassegno sarà collocato all'esterno del veicolo in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.
- 6) Ogni veicolo in servizio deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale dell'autorizzazione regolarmente vidimata, di una copia del presente regolamento e del tariffario. Qualora l'autista non sia il titolare dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista e copia del titolo professionale posseduto.

#### **Articolo 19 - idoneità dei mezzi e vigilanza**

- 1) Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione), il Responsabile del Servizio o la Polizia Municipale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, possono disporre le necessarie verifiche sulla idoneità dei mezzi utilizzati per il servizio. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale eventualmente avvalendosi del parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo. Con apposito verbale, la Polizia Municipale, certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
- 2) Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività previa verifica di cui al comma primo del presente articolo. Sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
- 3) Al fine dell'applicazione del presente Regolamento la vigilanza sul servizio di NCC è svolto dal Comune attraverso gli organi di Polizia Municipale. La Polizia Municipale può accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovano i veicoli autorizzati al servizio di NCC.

#### **Articolo 20 - tariffe**

- 1) Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti

delle tariffe minime e massime del servizio di noleggio con conducente indicate dal Ministero dei trasporti (D.M. del 20 aprile 1993, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 1993 n. 124 e smi).

- 2) Le tariffe chilometriche e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

#### **Articolo 21 - trasporto bagagli ed animali**

- 1) E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
- 2) E' obbligatorio e altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

#### **Articolo 22 - forza pubblica**

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

#### **Articolo 23 - diffida**

- 1) Il Dirigente del servizio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
  - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
  - b) non eserciti con regolarità il servizio;
  - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento previste dall'art.20 del presente regolamento;
  - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare comunicazione al competente ufficio comunale.
- 2) Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

#### **Articolo 24 - sanzioni**

- 1) Le norme contenute nel presente regolamento sono sanzionate ai sensi della legislazione vigente.
- 2) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione di cui agli articoli 25-26- del presente regolamento;

#### **Articolo 25 - sospensione dell'autorizzazione**

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Dirigente del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi e nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.24 del presente regolamento;
- e) violazioni di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

### **Articolo 26 - revoca dell'autorizzazione**

- 1) Il Dirigente del servizio, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
  - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.25;
  - c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art.17;
  - d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
  - e) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento e delle norme tariffarie;
  - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio
- 2) L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.15.

### **Articolo 27 - decadenza dell'autorizzazione**

- 1) Il Dirigente del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.16 del presente regolamento;
  - b) per esplicita dichiarazione di rinuncia scritta all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
  - c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.17 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dalla normativa vigente;
  - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
  - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 6 mesi.
- 2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Articolo 28 - abrogazione norme precedenti**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

### **Articolo 29 - entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione nei modi e termini di legge.